



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0043500
del 15/07/2013
classif. X/4

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:

- Supporto strategico e comunicazione
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Servizi agli studenti
- Internazionalizzazione
- Contabilità, finanza e controllo di
gestione



- Risorse umane
- Gestione edilizia
- Affari Istituzionali
- Affari legali
- Patrimonio e servizi economici
- Organizzazione e sviluppo

Al Direttore del Centro Infosapienza

Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale

Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per
la Sicurezza

Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

OGGETTO: D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (G.U. n. 144 del 21 giugno 2013) – Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)-.

Si rende noto alle SS.LL che l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), c.d. Decreto Fare, ha introdotto semplificazioni in materia di **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Come noto il DURC è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e CASSE EDILI, che l'Università deve richiedere in quanto Ente pubblico e Stazione appaltante.

L'art. 31, co. 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ribadisce l'obbligo di **acquisire d'ufficio**, attraverso strumenti informatici, il **DURC**.

In particolare, dovrà essere acquisito il **DURC** in corso di validità, ai sensi dell'art. 31, co. 4, del succitato D.L.:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;



- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (sia in caso di appalto che di subappalto) o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Un'importante novità è rappresentata dalla **validità temporale** del **DURC** rilasciato per i contratti di lavori, servizi e forniture che non è più trimestrale, ma semestrale (**centottanta giorni**) dalla data di emissione.

Il **DURC**, in corso di validità, acquisito ai fini della **partecipazione** alla procedura di selezione o ai fini del controllo delle **autocertificazioni**, presentate ai sensi del D.P.R. 445/00, potrà essere utilizzato anche in sede di **aggiudicazione** e **sottoscrizione** del contratto.

Dopo la stipula del contratto, il **DURC** dovrà essere acquisito **ogni centottanta giorni (180)** e potrà essere così utilizzato sia per il **pagamento** degli **stati avanzamento lavori** e per le prestazioni relative a **servizi e forniture** che per il **certificato di collaudo**, il **certificato di regolare esecuzione**, il **certificato di verifica di conformità** e l'**attestazione di regolare esecuzione**.

Pertanto, non è più necessario acquisire il **DURC** per ciascuno stato avanzamento lavori o per lo stato finale/regolare esecuzione, purché lo stesso sia in corso di validità ovverosia non siano decorsi più di centottanta giorni dalla data di emissione.

In ogni caso, per il **pagamento del saldo finale** resta necessaria l'acquisizione di un **nuovo DURC**.

I **titoli di pagamento**, ai fini della verifica amministrativo-contabile, devono essere **corredati** dal documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) anche in **formato elettronico**.

Nel caso in cui il **DURC** acquisito segnali un'**inadempienza contributiva** relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'**Università** dovrà **trattenere** dal certificato di pagamento l'**importo corrispondente** all'inadempienza. Il **pagamento** di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il **DURC** è **disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile**.



Certo della puntuale applicazione delle disposizioni summenzionate, con riserva di comunicare eventuali chiarimenti interpretativi, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE